## MASSIMARIO

A cura di **Matteo Prioschi** 

## SALUTE E SICUREZZA

## La formazione non sostituisce il Dyr

L'obbligo di indicare nel documento di valutazione dei rischi la procedura da utilizzare per una determinata lavorazione non può essere sostituito dalla formazione impartita ai lavoratori. La Suprema corte ha quindi giudicato non adeguata la scelta del datore di lavoro, secondo il quale «all'interno dell'azienda era a disposizione

del personale un manuale d'uso e di manutenzione dei macchinari e che gli operai, adeguatamente formati in ordine a questa procedura e ad essa appositamente adibiti,

essa appositamente adibiti, erano perfettamente in grado di selezionare il gancio più idoneo da utilizzare per ogni singolo carico». Infatti, confermando la decisione di merito, «un'eventuale attività di formazione del lavoratore in

merito, «un'eventuale attività di formazione del lavoratore in ordine al suddetto rischio, non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di prevedere, a monte, tale fonte di rischio e di disciplinare ogni singola attività lavorativa in modo da escludere il più possibile la discrezionalità del lavoratore.

discrezionalità del lavoratore. Infatti, è inconferente il richiamo alla formazione...posto che la norma richiede che il documento contenente la valutazione dei rischi abbia ad oggetto tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori».

Corte di cassazione, sentenza

2557/2024, depositata il 22

gennaio